



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Dec. n° 10/26

Proc. n° 10/26

Il giorno 18 giugno 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato ex art. 77 RdG in data 27.05.26, poi integrato con i motivi in data 3.06.26, dal legale rappresentante pro tempore della Italracing srl - avverso la decisione del CdGD del 24.05.26 di esclusione dalla classifica di gara 2 motomini cat. 160 Campionato CIV Junior - del pilota D. V. (n° 46) - disputata presso il circuito di Magione – per irregolarità tecnica ex art. 16.1.8 Regolamento Velocità 2026, per non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte. Non rispondenza riscontrata in sede di verifica tecnica, in particolare, si legge nel provvedimento impugnato, *“ALLA DATA E*

ALL'ORA SUINDICATI, IN REGIME DI PARCO CHIUSO, IN FASE DI VERIFICA TECNICA POST GARA 2 DELLA CATEGORIA MOTO MINI ITALY SERIES OHVALE 160, IL SOTTOSCRITTO VERIFICAVA CHE LA MOTO DEL PILOTA N.46 D. V. MONTAVA DISCHI FRIZIONE DI SPESSORE DIVERSO DALL'ORIGINALE, QUINDI NON CONFORMI, COME RICHIESTO DALL'ART. 10.2.1 DEL REGOLAMENTO VELOCITA' 2026 - REG. TECNICO MOTOMINI. AI SENSI DEL REGOLAMENTO VELOCITA' 2026 ART.16.1 COMMA 8 SI PROPONE ESCLUSIONE DALLA CLASSIFICA DI GARA 2 PER IRREGOLARITA' TECNICA". Tale decisione veniva assunta dal CdGD a seguito di comunicazione del Commissario tecnico in sede di verifica in regime di parco chiuso al termine della prova.

Il G.S.N., letto il ricorso ex art. 77 RdG, in uno agli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti del Commissario di Gara Delegato e del Direttore di Gara, relativi alla manifestazione sportiva innanzi citata (cod. NAZVE007); vista la relazione della responsabile del fornitore unico dei motori della competizione (OHVALE) sul predetto ricorso: ritenuta la propria competenza,

OSSERVA

Sull'ammissibilità del ricorso ex art. 77 RdG.

In data 27.05.2026 perveniva alla Segreteria Organi di Giustizia, indirizzata al GSN, una pec da parte della società Italracing srl in cui si manifestava l'intenzione di proporre ricorso ex art. 77 RdG, con allegato pagamento del previsto contributo per accesso servizi di giustizia sportiva, che di seguito si riporta integralmente: *“Con la presente si manifesta l'intenzione di fare ricorso alla comunicazione di esclusione del pilota V. D. per la Gara 2 del campionato MotoMini Classe 160 disputata a Magione. Si richiedono gli atti dell'esclusione, in particolare della comunicazione del servizio tecnico di Ohvale al 1°CT e la comunicazione del 1°CT al Commissario Delegato per poter presentare le motivazioni del ricorso entro sette giorni. Distinti saluti Italracing srl ”*

Sulla richiesta formulata dal ricorrente di accesso agli atti questo GSN ha deciso, con autonomo provvedimento di rigetto della detta istanza, comunicato alle parti in data 28.05.2026.

Successivamente, in data 3.06.2026, pervenivano, a scioglimento della riserva prospettata nel primo atto, i motivi del ricorso, ex art. 77 comma 2° RdG, a firma del legale rappresentante della Italracing srl nella persona di Vergini Massimo.

Un primo rilievo che questo GSN deve sollevare è in ordine alla ammissibilità del detto ricorso ex art. 77 del RdG, in particolare in merito a due aspetti, uno quello riguardante il rispetto formale dell'atto di cui al primo comma dell'art. 77 del detto Regolamento, ed il secondo con riferimento alla legittimazione del soggetto che ha proposto il ricorso.

L'art. 77 del RdG al primo comma prevede infatti che: ***“L’istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di 3 giorni dal compimento dell’evento; essa contiene l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova”***.

L’istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l’istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”. Così descritta la norma si riporta la pec pervenuta al GSN relativa all'intenzione di proporre ricorso da parte della società Itl racing srl:

Con la presente si manifesta l'intenzione di fare ricorso alla comunicazione di esclusione del pilota V. D. per la Gara 2 del campionato MotoMini Classe 160 disputata a Magione. Si richiedono gli atti dell'esclusione, in particolare della comunicazione

del servizio tecnico di Ohvale al 1°CT e la comunicazione del 1°CT al Commissario Delegato per poter presentare le motivazioni del ricorso entro sette giorni.

Distinti saluti.

Italracing srl

Al riguardo si osserva che nella stessa intenzione a proporre ricorso ex art. 77 RdG non sono rispettati i termini minimi ed essenziali per ritenere tale atto come ricorso con riserva dei motivi, e ciò per l'assoluta mancanza degli elementi previsti da tale norma che espressamente richiede 1) che debba osservare i requisiti prescritti (ed infatti si identifica l'atto come ***“L’istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di 3 giorni dal compimento dell’evento; 2) la stessa istanza deve contenere degli elementi minimi quali “...l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova”***).

Inoltre si osserva che la stessa intenzione è priva di sottoscrizione, fisica o digitale che sia. Il secondo comma, certamente, prevede la possibilità di riservarsi i motivi, da integrare nel termine di sette giorni, ma è evidentemente necessario formalizzare un atto (*rectius*: ricorso) che rispetti la forma, e con un contenuto, sebbene minimo, richiesto dal primo comma dell'art. 77 RdG. Tali requisiti essenziali non sono certamente stati rispettati nella pec pervenuta in data 27.05.26, laddove il contenuto stesso

della stessa non può essere considerato come rispondente ai canoni minimi richiesti dal primo comma dell'art. 77 RdG. Sicuramente successivamente, e precisamente in data 3.06.26, è pervenuto ricorso completo di tutti gli elementi richiesti dal secondo comma dell'art. 77, ma sussiste il profilo di inammissibilità con riferimento all'intenzione di proporre ricorso avverso la decisione del CdGD.

Con riferimento al secondo aspetto questo GSN osserva che sia nella prima pec, che nell'atto pervenuto successivamente in data 3.06.26, rimane ignota la legittimazione a proporre ricorso avverso la decisione di esclusione dalla classifica assunta dal CdGD relativamente al pilota D. V. (n° 46).

La norma di riferimento sul punto è l'art. 76 dello stesso regolamento che prevede che i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale sono istaurati o d'ufficio, *o su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento.* Dalla lettura della norma appare pertanto evidente il riferimento ad una legittimazione alla proposizione del ricorso del soggetto titolare di una situazione giuridicamente tutelata. Orbene il pilota n° 46 D. V. , pilota minore escluso dalla competizione, non è ricorrente, attesa la sua minore età, né a mezzo di un genitore né di altro soggetto, peraltro il detto pilota è indicato

nella distinta della classifica come appartenente al *Leopard Junior* - Motoclub Cattolica - team che nel ricorso non risulta essere ricorrente. Nello stesso ricorso, e cioè in quello pervenuto in data 3.06.2026, non viene indicato alcun documento (visura camerale della società) che determini che il legale rappresentante della Itالرacing srl sia in qualche modo legittimato all'impugnazione in quanto “*soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento*, e non viene del resto comprovato un legame contrattuale tra la detta società Itالرacing srl e il pilota escluso dalla competizione. Tutti elementi, ad avviso di questo GSN, che avrebbero dovuto essere provati, con produzione di idonea documentazione probatoria, dal ricorrente, a riprova della sua legittimazione. Da ultimo, ma non meno interessante, risulta dagli atti acquisiti presso i competenti Uffici federali che la società Itالرacing srl non è licenziata dalla FMI, ed allo stato non lo è neanche la Leopard Junior.

Allo stato degli atti pervenuti ed acquisiti vi sono quindi due profili di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 76 e 77 del RdG.

In ogni caso, pur essendo il ricorso inammissibile per i motivi sopra esposti, il Giudice ritiene di procedere in ogni caso alla valutazione del merito del ricorso, che non appare suscettibile di accoglimento.

Nel merito si osserva che il provvedimento impugnato è stato assunto dal CdGD al termine del 2° round della 1a prova del Campionato Italiano CIV Junior, disputato in data 24.05.26 in Magione. In regime di parco chiuso il Commissario Tecnico, al termine di specifica verifica, ha appurato l'irregolarità della frizione della moto, in particolare dello spessore dei dischi metallici montati sulla moto che erano di 1,5 mm anziché di 1 mm come riportato nella specifica tecnica della casa costruttrice. Nel rapporto ufficiale si legge: *“ALLA DATA E ALL'ORA SUINDICATI, IN REGIME DI PARCO CHIUSO, IN FASE DI VERIFICA TECNICA POST GARA 2 DELLA CATEGORIA MOTO MINI ITALY SERIES OHVALE 160, IL SOTTOSCRITTO VERIFICAVA CHE LA MOTO DEL PILOTA N.46 D. V. MONTAVA DISCHI FRIZIONE DI SPESSORE DIVERSO DALL'ORIGINALE, QUINDI NON CONFORMI, COME RICHIESTO DALL'ART. 10.2.1 DEL REGOLAMENTO VELOCITA' 2026 - REG. TECNICO MOTOMINI. AI SENSI DEL REGOLAMENTO VELOCITA' 2026 ART.16.1 COMMA 8 SI PROPONE ESCLUSIONE DALLA CLASSIFICA DI GARA 2 PER IRREGOLARITA' TECNICA”*.

In base a tale verifica, con conseguente trasmissione del relativo verbale al CdGD, quest'ultimo assumeva provvedimento di esclusione del pilota n° 46 D. V. , per irregolarità tecnica come riportato nell'atto impugnato: *“Al*

termine di Gara 2 classe Motomini 160, in sede di verifica tecnica in regime di parco chiuso, il motociclo n.46 risultava montare dischi frizione di spessore diverso dall'originale non conformi all'art. 10.2.1 regolamento tecnico Motomini 160.

In applicazione dell'art. 16.1.8 "Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche riscontrata in sede di verifica tecnica in parco chiuso" il conduttore n.46 viene escluso dalla classifica di Gara 2 classe Motomini 160."

Questo il provvedimento impugnato nel ricorso, atto quest'ultimo che si fonda sostanzialmente sul motivo della mancata conoscenza del pilota e del team del diverso spessore dei dischi condotti della frizione montati sulla moto, con conseguente impossibilità di rispettare il precetto violato per mancata conoscenza dello stesso. Nei motivi si legge che la OHVALE, casa produttrice e fornitrice unica dei motori per la competizione, avrebbe consegnato il motore probabilmente con un montaggio errato dei dischi condotti della frizione, dischi di diametro diverso in quanto per motomini 160cc i dischi della frizione sono di spessore di 1 millimetro, mentre per la 190cc lo spessore è 1,5 mm. Si sostiene nel ricorso, infatti, che non vi sia stata alcuna attività da parte del team sulla frizione della moto n° 46, e pertanto questa difformità, rilevata in regime di parco chiuso al termine

della prova dal C.T., sia frutto di un errore di montaggio della casa produttrice e fornitrice dei motori, e non di intervento successivo ad opera del team o di soggetti terzi. Inoltre, nei motivi si evidenzia che la casa produttrice non ha mai inviato manuali tecnici, catalogo ricambi od altri documenti tecnici, per poter essere a conoscenza dello spessore dei dischi condotti della frizione della 160cc, sebbene siano stati più volte richiesti dal team. Quindi, si continua nel ricorso, era complesso essere a conoscenza della differenza di spessore tra i suddetti dischi condotti della 160cc e 190cc. Ma, in ogni caso, si ribadisce che nessun intervento di manutenzione sia stato effettuato dal team o da terzi sui dischi condotti della frizione della moto n° 46.

Pertanto si sostiene che sia il pilota che il team non fossero nella possibilità oggettiva di essere a conoscenza della differenza tecnica del componente oggetto di contestazione per una carenza informativa della casa produttrice. E quindi che entrambi non fossero in grado di conoscere la differenza dello spessore dei dischi frizione, avendo fatto affidamento sulla conformità dei componenti originali forniti, e montati, dal costruttore unico del campionato, la OHVALE srl.

Si verte, a giudizio del ricorrente, in ipotesi di errore scusabile, e come tale non sanzionabile. Si rappresenta che tutte le argomentazioni contenute nei

motivi del ricorso non sono supportate da alcuna documentazione di nessuna natura che in qualche modo possa comprovarne i fatti riportati. Inoltre il precedente giurisprudenziale citato nei motivi, relativo a decisione del GSN FMI del 2023, è assolutamente inconferente e quindi non applicabile al caso di specie.

Inoltre, si sostiene nei motivi dell'impugnazione, pur se si volesse ritenere che vi sia stata volontaria sostituzione dei dischi condotti della frizione da parte del team, circostanza negata in ogni caso, per motivi tecnici riportati nell'atto stesso non ci sarebbe stato vantaggio competitivo per la moto n° 46.

Ciò posto questo GSN ha provveduto a fare richiesta di chiarimenti alla casa produttrice dei motori, la OHVALE srl, con riferimento alla fornitura del motore al pilota D. V. n° 46, con particolare attenzione ai dischi condotti della frizione che monta di serie sulla 160cc, e se ci fossero stati errori di montaggio del detto componente sul motore in fase di assemblaggio presso la fabbrica della OHVALE.

La relazione, depositata in atti, della responsabile della OHVALE, casa fornitrice unica dei motori per la competizione, ha fugato ogni dubbio, riportando il seriale del motore consegnato al pilota D.V. n° 46, con relativo sigillo numerico, la scheda tecnica della frizione montata sul

160cc, i cui dischi condotti sono di spessore di 1 mm. Specificando che va escluso qualsiasi errore di montaggio avvenuto in fase di assemblaggio del motore presso la casa produttrice, atteso che la diversità di spessore è evidente e risulterebbe una anomalia ben visibile in fase di verifica interna, affermando con assoluta certezza che il motore in questione è stato consegnato al pilota con dischi frizione condotti di spessore di 1 mm, come da specifica riportata nella scheda tecnica. Inoltre nella relazione si specifica che si può accedere alla frizione in quanto è componente non coperta dal sigillo del motore.

La casa produttrice rileva che il montaggio sulla motomini 160 cc di dischi condotti della frizione con spessore maggiorato, 1,5 anziché 1 mm, comporta un aumento di precarico delle molle della frizione, con conseguente aiuto nel caso di frizione che tende a slittare, dando più grip.

Si riporta all'uopo la mail della casa produttrice, depositata in atti, a firma della responsabile con cui fornisce le risposte al quesito posto:

Con la presente Ohvale vuole chiarire la propria posizione riguardo alla squalifica del pilota V. D. del Leopard Junior Team dopo Gara 2 durante la prima gara del Civ Junior 2026 presso il circuito di Magione il 24.05.2026

Il pilota è iscritto con il numero Gara 46

Classe Motomini 160

Motore ZS Numero 85B00015

Sigillo Nr 02400390

Data lavorazione interna: 14.04.2026

Operatore Ohvale: omissis (consultabile nell'originale in atti)

Ohvale esclude la possibilità che il motore in questione sia uscito dall'azienda con dischi frizione metallici non originali previsti per il motociclo in uso.

I dischi frizione metallici del motore 160 sono infatti di spessore 1mm e i dischi del motore 190cc hanno uno spessore 1,5mm. Il pacco frizione risulterebbe maggiore di 2,5mm e la procedura di montaggio evidenzerebbe un'anomalia ben visibile. Cosa che non è successa e quindi possiamo con certezza affermare che il motore in questione sia uscito da Ohvale con dischi frizione 1mm.

Ricordiamo che i dischi frizione metallici sono sostituibili senza rimozione del sigillo.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, anche nel merito il ricorso non si ritiene accoglibile per i motivi sopra esposti, e per essere lo stesso non motivato e senza adeguati elementi probatori a confutazione di quanto contenuto negli atti ufficiali e nella relazione della casa produttrice del motore OHVALE. Il provvedimento impugnato è assolutamente conforme al dettato normativo richiamato nello stesso, non essendovi stata alcuna omissione nella motivazione del provvedimento di esclusione assunto dal CdGD su segnalazione del CT, essendo quest'ultimo assolutamente ben

motivato, specifico ed esaustivo della natura della irregolarità rilevata, con specifica indicazione del componente (dischi frizione metallici) oggetto della contestazione, ed inoltre viene specificamente riportata la norma violata (art.16.1.8 Regolamento Velocità 2026).


Pertanto dalle considerazioni svolte, il GSN ritiene inammissibile il ricorso per violazione delle disposizioni contenute negli artt. 76 e 77 RdG.

In ogni caso anche dall'analisi del merito del ricorso, alla luce della documentazione ufficiale in atti, in particolare dalla valutazione riportata nella relazione della Ohvale srl, a cui questo GSN si riporta integrandola nella presente motivazione, dall'assenza di elementi oggettivi di prova contraria prodotta nell'impugnazione dal ricorrente, il Giudice Sportivo Nazionale **RIGETTA** il ricorso per inammissibilità ed infondatezza.

Depositata il 18 giugno 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LM', written over a light grey horizontal line.

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Vergini Massimo legale rappresentante Itaracing srl,
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Comunicazione F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.